

Sent. n. 164/2024 pubbl. il 16/10/2024
Rep. n. 174/2024 del 16/10/2024

RG 67/2024 LIA. CONTR.
P.U. 166-1/2024

Depositata e pubblicata
il 16.10.2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri	<i>presidente</i>
dr. Lucio Munaro	<i>giudice relatore</i>
dr. Clarice Di Tullio	<i>giudice</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 166-1/2024 r.g.
promossa da

Luciano Armellin
- ricorrente -
con l'avv. Silvia Ciatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Luciano Armellin, quale imprenditore minore ex art. 2.1, lett. c, cci (*tinteggiatura e posa in opera di vetri*), ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente risiede a Villorba (Tv).

3. La relazione redatta dall'OCC, e allegata al ricorso, soddisfa puntualmente i requisiti previsti dall'art. 269.2 cci.

Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6ef1956fb37f5
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5da4de857
Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3fb9c29a3338958



4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
- a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, ha debiti per la somma complessiva di € 262.063,39;
- non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
- in virtù del reddito medio d'impresa, della proprietà di un'auto d'epoca, di un appartamento (oggetto di esecuzione individuale) e di una quota di immobile, dispone complessivamente di un *attivo realizzabile presunto e stimato di € 104.736,00*.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del cci (art. 270.1 cci), e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore.

6. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della *liquidazione del patrimonio* impone al giudice di fissare col decreto i *limiti* di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al *mantenimento* del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata di Luciano Armellini;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e l'avv. Chiara Pagotto quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, dei



bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- dispone la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese;
- ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Treviso, 15.10.2024

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

Registrato a Treviso
il
n.
serie
pagato €

